



Al Sindaco del Comune di Treviglio, Juri Imeri  
Al Presidente del Consiglio Comunale di Treviglio,  
Avv. Andrea Cologno,

-LL.SS.

## **MOZIONE CON RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: uso di fototrappole per monitorare e contrastare l'abbandono dei rifiuti.

### **PREMESSO CHE**

L'abbandono dei rifiuti nei campi, lungo le strade e in ambito urbano è un fenomeno purtroppo sempre presente con conseguente degrado ambientale.

Visto la diffusione a mezzo stampa locale di una iniziativa denominate: "Treviglio Urbana" volta a segnalare agli uffici preposti eventuali situazioni che possano compromettere il decoro urbano compreso l'abbandono di rifiuti per le vie cittadine.

- Oltre al danno ambientale e sanitario sussiste anche quello economico, in quanto l'amministrazione comunale deve affrontare i costi per intervenire per la rimozione dei rifiuti, costi che poi si riversano sui cittadini attraverso i tributi.

- L'abbandono dei rifiuti di vario genere da parte di alcuni cittadini è un malcostume difficile da sradicare che necessita azioni severe e concrete per prevenire e sanzionare comportamenti illegali che possono in taluni casi anche configurare sanzioni penali.

- L'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006 'Norme in materia ambientale' vieta infatti "l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo" e "l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stadio solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee". Chi non rispetta la norma è punito ai sensi dell'articolo 255 "Chi abbandona o deposita rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquanta euro." Inoltre, il responsabile dell'abbandono di rifiuti "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi". Lo stesso obbligo ricade sul proprietario o conduttore dell'area. Il Sindaco "dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere" (art. 192). Se il responsabile di tali fatti "non

ottempera all'ordinanza è punito con l'arresto fino a un anno" (art. 255). Se il responsabile non viene individuato, il Sindaco ordina la rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi, a spese del comune. Salvo, successivamente, recuperare dai soggetti obbligati le somme spese.

- L'art.1 comma 1 della Legge 38/2009, che ha convertito in legge il Decreto legislativo 11/2009 n.11, prevede che "per la tutela della sicurezza urbana, i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e che "la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione".

- L'autorità garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 29 aprile 2010), stabilisce che i soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (art. 4, comma 1, lett. F del Codice), possono trattare i dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. B del Codice), soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

- Sempre ai sensi del provvedimento dell'8 aprile 2010, al punto 5.2 "Deposito di rifiuti", in applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

#### **RITENUTO CHE:**

- Sia necessario un intervento urgente per risolvere il problema attraverso un'intensificazione delle attività di controllo delle aree a rischio disincentivando lo sversamento di rifiuti abusivi con tutti i mezzi che possiede l'amministrazione. Il principio che deve prevalere è quello di "chi inquina paga".

(Ritenuto assimilabile dalla recente giurisprudenza all'abbandono di rifiuti. "Il T.A.R. Milano ha, quindi, applicato anche alla disciplina sull'abbandono dei rifiuti il principio "chi inquina paga" sottolineando come: "L'applicazione del regime di responsabilità istituito dalla Direttiva UE 2004/35 sul danno ambientale ha, invero, come suo ineludibile presupposto essenziale l'individuazione di un soggetto che possa essere qualificato come responsabile della contaminazione, dovendo, dunque, l'Amministrazione accertare il nesso di causalità che esiste tra l'attività svolta dall'operatore e il danno ambientale contestato.

Nel caso in cui il proprietario risulti incolpevole sarà, quindi, tenuto al mero rimborso delle spese relative agli interventi realizzati d'ufficio dall'Autorità competente, nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione di tali interventi e solo nell'ipotesi in cui non

sia stata nel frattempo accertata la responsabilità di altri soggetti o se risulti impossibile rivalersi nei confronti dei medesimi “.

In conclusione, anche in tema di abbandono dei rifiuti, il proprietario incolpevole non può essere destinatario di alcun obbligo senza un previo accertamento della sua responsabilità. (Gennaio 2016)

### **CONSIDERATO CHE**

- Esistono nel mercato diverse soluzioni grazie alle moderne tecnologie, che possono essere adottate per contrastare il fenomeno incontrollato dell'abbandono dei rifiuti, ed una delle più efficaci ed economiche è la videosorveglianza tramite “fototrappole”. Tale dispositivo, inizialmente usato nel monitoraggio faunistico si è velocemente trasformato in mezzo utile agli enti locali per la sorveglianza. La fototrappola è indipendente da reti, dotato di batterie che danno un'adeguata autonomia, registra video e immagini su memoria SD e alcuni modelli inviano le immagini via e-mail tramite una SIM card, anche con identificazione delle targhe degli autoveicoli; è inoltre dotata anche di infrarosso per la visione notturna e di un involucro mimetico resistente agli agenti atmosferici il cui costo è non rilevante.
- Con questo sistema si potranno monitorare facilmente i diversi siti critici in quanto la fototrappola può essere spostata in continuazione in base all'esigenza, senza dover fare alcun allacciamento a reti telematiche e/o elettriche.
- Tali dispositivi possiedono dei rilevatori di movimento e, attraverso telecamere a infrarossi, riescono a immortalare, senza dare alcun segnale di presenza, persone ed eventuali veicoli nella flagranza di abbandonare rifiuti.
- Le normali telecamere, per essere alimentate, possono essere collocate esclusivamente sui pali della luce, sono a vista e non si possono spostare mentre le fototrappole sono mimetiche, si ricaricano con l'energia solare, sono “mobili” e resistenti alle intemperie.

### **PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO QUESTO IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA**

- Ad avviare un monitoraggio del territorio anche urbano, con il sostegno delle associazioni locali sensibili al tema dell'ambiente, creando una mappatura delle aree a rischio scarico di rifiuti abusivi.
- Ad adottare in queste aree lo strumento di videosorveglianza “Fototrappola” come strumento di monitoraggio e prevenzione dell'abbandono di rifiuti nel territorio comunale.

Treviglio, 18/06/2018

Emanuele Calvi  
Portavoce  
Consigliere comunale Movimento Cinque Stelle

